

- quando il quantitativo totale da distillare non supera il 10 % delle utilizzazioni normali calcolate per la campagna in causa in base al bilancio di previsione di cui all'articolo 31, è pari al 50 % del prezzo d'orientamento di ciascun tipo di vino da tavola stabilito per detta campagna;
- quando il quantitativo totale da distillare è superiore al 10 % delle utilizzazioni normali di cui al primo trattino, è pari alla percentuale del prezzo d'orientamento di ciascun tipo di vino da tavola stabilito per la campagna considerata, ottenuto dalla media ponderata tra la percentuale di cui al primo trattino, applicata a un volume corrispondente al 10 % delle utilizzazioni normali, e il 7,5 % del prezzo di orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola, applicato ai quantitativi eccedenti tale volume.

Per le campagne 1988/1989 e 1989/1990:

- al quantitativo di cui al primo comma, primo trattino si applica la percentuale del 50 % del prezzo di orientamento;
- se il quantitativo totale da distillare è superiore a quello di cui al primo trattino, la percentuale del prezzo di orientamento da utilizzare per la fissazione del prezzo d'acquisto è fissata secondo la procedura prevista all'articolo 83, in modo da

garantire un'armonica transizione tra le percentuali del prezzo d'orientamento valide rispettivamente per le campagne 1987/1988 e 1990/1991.

Il prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore per i quantitativi conferiti alla distillazione obbligatoria supplementari a quelli conferiti alla distillazione preventiva, non può essere inferiore al prezzo indicato ai commi precedenti. Esso si applica altresì ai vini in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola.»

Articolo 2

Prima dell'inizio della seconda tappa del periodo transitorio previsto dall'atto di adesione alle Comunità europee, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide gli opportuni adeguamenti al regime della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 applicabili al Portogallo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER